

REGOLAMENTO (CE) N. 1219/94 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 1994
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94⁽²⁾ in particolare l'articolo 10,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3625/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 951/94⁽⁴⁾;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3625/93 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

(3) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 45.

(4) GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 55.